



**CONVENZIONE OPERATIVA - DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI
INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA INERENTI
LA SUGHERICOLTURA IN SARDEGNA NELL'AMBITO DELLA RETE PAC
2023-2027 – PROGETTO SUGHERICOLTURA codice CR 03.06**

TRA

Il CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
Centro di ricerca Foreste e Legno, avente sede legale in Via della Navicella,
2/4 – 00184 Roma C. F. 97231970589, Partita IVA 08183101008 e sede
amministrativa del Centro di ricerca Foreste e Legno in viale Santa Margherita
80, 52100 Arezzo, nella persona del Direttore, Prof. Piermaria CORONA,
nominato con Decreto del Presidente del CREA Prot. 121419 del 23/12/2021

E

L'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente
della Sardegna- Fo.Re.S.T.A.S. (Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.) con sede legale in
Cagliari Viale Luigi Merello 86, in persona di Antonio Casula, in qualità di
Direttore Generale, domiciliato per la carica rivestita in viale Luigi Merello n.86,
09123 Cagliari

PREMESSO

- che tra il CREA-Centro di ricerca Foreste e Legno e l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.
in data 27/08/2021 è stato stipulato un Protocollo d'Intesa (ex art. 15 L. 241/90)
quinquennale che tra le finalità elencate all'art. 2 prevede specificatamente
che "La collaborazione fra Fo.Re.S.T.A.S. e CREA si caratterizzerà
prioritariamente per le seguenti finalità:

	- favorire la ricerca e la diffusione dell'innovazione e l'interazione delle	
	conoscenze scientifiche nei settori di interesse reciproco fra cui quello	
	Forestale Ambientale, del Paesaggio agro-silvo-pastorale e della Transizione	
	ecologica, della Protezione della fauna selvatica e del Clima, con particolare	
	attenzione al ruolo delle foreste e alla Gestione Forestale Sostenibile ivi	
	compresi gli aspetti produttivi, l'accumulo di carbonio e la fitodepurazione con	
	impiego di specie forestali;	
	- fornire supporto decisionale nelle problematiche inerenti la Gestione	
	Forestale Sostenibile, i rimboschimenti e il recupero di aree percorse dal	
	fuoco, la vivaistica, l'agro-selvicoltura con particolare riguardo alla	
	sughericoltura, le attività legate alla filiera ambiente-foresta-legno e alle varie	
	forme di gestione del bosco;	
	- fornire supporto decisionale e promuovere iniziative nell'ambito della Rete	
	Rurale Nazionale e del Programma di Sviluppo Rurale;	
	- dare la massima diffusione di tutte le iniziative di reciproco interesse e	
	realizzare congiuntamente convegni, seminari e gruppi di studio;	
	- divulgare informazioni tecnico-scientifiche e di tipo economico anche	
	attraverso pubblicazioni e/o tramite la comunicazione digitale, mettendo a	
	punto sistemi condivisi":	
	- che tra le varie attività della nuova Rete PAC Nazionale 2023-2027 (Rete	
	PAC 23-27) affidate al CREA Centro di ricerca Foreste e Legno è previsto lo	
	sviluppo di attività e iniziative (Progetto Sughericoltura codice CR 03.06) a	
	sostegno delle priorità per il settore indicate dal Piano Sughericolo Nazionale	
	2022-2026 e dalla Strategia Forestale Nazionale (G.U. 9-2-202);	

- che le competenze necessarie per la realizzazione delle suddette attività e iniziative sono solo parzialmente reperibili presso il CREA Centro di ricerca Foreste e Legno;

- che l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. possiede le competenze necessarie per collaborare con il CREA Centro di ricerca Foreste e Legno alla realizzazione delle attività e iniziative suddette, come peraltro attestato dalle precedenti convenzioni operative su analoghe tematiche siglate nell'ambito del programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 in data 23/12/2021 e, successivamente, in data 8/1/2024;

- che al CREA Centro di ricerca Foreste e Legno e all'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. sono attribuite da Statuto specifiche competenze, rientranti quindi nell'attività istituzionale, che trovano coincidenza negli obiettivi da raggiungere con le attività previste nel Progetto Rete PAC 23-27 Sughericoltura codice CR 03.06.

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse al presente articolato formano ad ogni effetto parte integrante e sostanziale della presente Convenzione operativa di ricerca.

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Il CREA Centro di ricerca Foreste e Legno e l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. collaboreranno nell'attuazione di diverse attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'ambito del programma Progetto Rete PAC 23-27 Sughericoltura codice CR 03.06.

In particolare, l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. si impegna a realizzare quanto segue:

	a) organizzare, in collaborazione con il CREA Centro di ricerca Foreste e	
	Legno, una Visita di studio a impianti con sughera realizzati in	
	Sardegna con Regolamento 2080/92 CEE (scadenza 30 giugno 2026);	
	b) elaborare con il proprio personale e in collaborazione con il Centro di	
	ricerca Foreste e Legno, un documento contenente un aggiornamento	
	della proposta di indicatori utili al monitoraggio della sughericoltura e	
	della filiera sughericola in Sardegna nell'ambito del SINFOR e del PSP	
	2023-2027 (scadenza 30 settembre 2026);	
	c) organizzare, in collaborazione con il CREA Centro di ricerca Foreste e	
	Legno, un Workshop/Focus group su indicatori utili al monitoraggio	
	della sughericoltura e della filiera sughericola in Sardegna (scadenza	
	31 ottobre 2026);	
	d) elaborare con il proprio personale e in collaborazione con il Centro di	
	ricerca Foreste e Legno un documento sulle buone pratiche gestionali	
	di nuovi imboschimenti con sughera in Sardegna (scadenza 30	
	settembre 2027);	
	e) organizzare, in collaborazione con il CREA Centro di ricerca Foreste e	
	Legno, un Workshop/Focus group su buone pratiche gestionali di	
	nuovi imboschimenti con sughera in Sardegna (scadenza 31 ottobre	
	2027).	
	f) fornire supporto e collaborazione alle iniziative promosse dal CREA	
	Centro di ricerca Foreste e Legno nell'ambito del Progetto Rete PAC	
	23-27 Sughericoltura codice CR 03.06 inclusa la partecipazione ad	
	attività di divulgazione tecnico-scientifica quali convegni e seminari	

promossi da enti terzi sulle tematiche attinenti all'oggetto della convenzione.

Il CREA Centro di ricerca Foreste e Legno in particolare:

g) fornirà indicazioni e supporto e collaborerà alla realizzazione delle attività di cui sopra con i ricercatori e tecnologi coinvolti nel Progetto Rete PAC 23-27

Sughericoltura codice CR 03.06. nonché con le competenze del Centro;

h) garantirà adeguata diffusione delle iniziative e dei risultati ottenuti di cui ai punti sopra attraverso i canali del CREA e della Rete PAC 23-27 promuovendo il coordinamento anche con analoghe iniziative da parte di altri soggetti.

Art. 2 - Responsabili delle attività

Il responsabile delle attività per il CREA Centro di ricerca Foreste e Legno è il Dott. Andrea Cutini; responsabile delle attività per l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. è la Dr.ssa Sara Maltoni, in qualità di Responsabile del Settore Ricerche, partenariati e progetti speciali;

Art. 3 - Durata

Le Parti stabiliscono congiuntamente che le attività oggetto della presente Convenzione operativa di ricerca avranno inizio dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e si concluderanno il 15 novembre 2027, fatta salva la possibilità di eventuali modifiche e/o proroghe, specificatamente approvate da entrambe le Parti per iscritto a mezzo scambio di note trasmesse per PEC, sempreché compatibili con i termini di scadenza previsti per il programma Rete PAC 23-27. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 4 - Importo della Convenzione

	Per la realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione al	
	sopra Art. 1 a carico dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., il CREA Centro di	
	ricerca Foreste e Legno riconosce un rimborso spese pari a € 15.000,00	
	(quindicimila/00) da intendersi quale valore massimo lordo onnicomprensivo.	
	Le Parti danno atto e concordano che le spese siano determinate come segue:	
	€ 2000,00 per le attività connesse alla realizzazione della Visita di studio,	
	inclusiva di un light lunch, di cui alla lettera a) art. 1;	
	€ 3000,00 per le attività connesse alla elaborazione dei documenti di cui alle	
	lettere b) e d) art. 1;	
	€ 5000,00 per l'organizzazione dei Workshop/Focus Group, inclusivi di light	
	lunch, di cui alle lettere c) e d);	
	€ 5000,00 per le attività connesse alla lettera f) art. 1;	
	Art. 5- Modalità di pagamento	
	Il CREA Centro di ricerca Foreste e Legno provvederà a trasferire gli importi	
	del rimborso delle spese di pertinenza dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. mediante	
	versamento sul conto corrente intestato all'Agenzia presso Banca di Sardegna	
	SpA IBAN IT93F010I50480I00007068705I su presentazione di richiesta di	
	acconto e di rimborso a saldo secondo le seguenti modalità:	
	- 40% dell'importo complessivo di cui all'Art. 4 a titolo di acconto, a seguito	
	della sottoscrizione della presente Convenzione e entro 60 gg dalla richiesta	
	di versamento dell'acconto da parte dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.;	
	- 60% dell'importo di cui all'Art. 4 a completamento di tutte le attività in carico	
	all'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. di cui all'Art. 1, entro 60 giorni dalla presentazione	
	di richiesta di rimborso a saldo corredata di rendicontazione analitica finale.	

Art. 6- Rendicontazione

A conclusione delle attività di cui all'Art. 1 l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. si impegna ad inviare al CREA Centro di ricerca Foreste e Legno, rendiconto analitico di tutte le spese sostenute di cui all'art 4. L'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S si impegna inoltre a trasmettere tempestivamente i documenti di spesa relativi ai costi sostenuti e rendicontati, della cui rispondenza è unico responsabile, qualora richiesti nell'ambito di controlli predisposti dall'Ente finanziatore del Progetto Rete PAC 23-27 Sughericoltura codice CR 03.06.

Art. 7 - Risoluzione

Il CREA Centro di ricerca Foreste e Legno e l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. possono risolvere la presente Convenzione nei casi di inadempimento o ritardo non sanato entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata con A.R. Trascorso il termine sopra citato, la risoluzione della Convenzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

Art. 8 - Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività della presente Convenzione gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligo di segretezza di cui al presente articolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni: a) che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a seguito di divulgazione senza colpa di una delle Parti; c) che erano già conosciute prima della relativa comunicazione ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segretezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligato a divulgare per legge o in sede di un procedimento giudiziale.

Art. 12 - Sicurezza

Ciascuna delle Parti provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione di ricerca nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13 - Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità della Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, delle modalità e delle finalità

relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione della Convenzione medesima.

Art.14 Diritto di recesso

Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 giorni, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e il CREA Centro di ricerca Foreste e Legno si impegna a corrispondere all' Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 15 - Oneri fiscali

Le Parti convengono che la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente la presente Convenzione, saranno sostenute a cura della parte che ne farà richiesta.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico del CREA verranno assolte dall'Ente in maniera virtuale - ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione del Lazio - Ufficio Gestioni Tributi.

Art. 16- Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto che non sia possibile ricomporre in via amichevole, è competente in via esclusiva il foro di Roma, ovvero il foro è individuato secondo le norme del c.p.c.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Agenzia

Per Il CREA - Centro di Ricerca

Fo.Re.S.T.A.S.

Foreste e Legno